



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 154, comma 4, del d.lg. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 1° giugno 2017, ha richiesto il parere del Garante ai sensi dell'art.154, comma 4 del Codice in merito ad uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, da emanarsi in base all'articolo 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

RILEVATO

1. Lo schema di decreto è volto a dare attuazione al disposto dell'art 1, comma 217 della legge 24 dicembre 2012, n.228 che prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

Il Dipartimento è individuato dal comma 218 dello stesso articolo come titolare del trattamento di dati effettuato mediante il SISTE.

Il SISTE include l'Archivio telematico centrale (ACTN) contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, lo Sportello telematico del diportista (STED).

Lo schema di provvedimento prevede che del sistema faccia parte l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), come previsto dalla novella introdotta dall'art. 32, comma 3, lett. a) del d.l. n. 133 del 2014, disciplinato all'articolo 4 dello schema in oggetto.

2. Il provvedimento è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri ed approvato in via preliminare il 20 gennaio 2017, e quindi, trasmesso al Consiglio di Stato.

L'Alto Consesso, nel parere adottato il 19 maggio 2017, rilevando come alcuni articoli dello schema - segnatamente, l'art.3, comma 1, lett. p) e q) e comma 3, lett. b)-coinvolgessero profili concernenti il trattamento di dati personali ha richiesto, prima dell'approvazione definitiva del provvedimento, che venisse acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema di provvedimento si compone di 14 articoli ed è corredato dalla relazione illustrativa, tecnica, dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN).

Oltre a copia della relazione inoltrata al Consiglio di Stato ed al parere espresso il 19 maggio è stato trasmesso inoltre il parere della Conferenza unificata.

3. Con riferimento ai punti indicati dal Consiglio di Stato, l'art 3 comma 1 dello schema di regolamento in esame (Archivio telematico centrale delle unità da diporto "ATCN") individua le informazioni che, in relazione a ciascuna unità da diporto, sono annotate nell'ACTN.

In particolare:

l'art. 3, comma 1, lett. p) include tra le informazioni che devono essere annotate nell' ATCN *"l'uso commerciale, con l'indicazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché il noleggio occasionale di cui all'articolo 49-bis del medesimo decreto legislativo"*;

l'art. 3, comma 1, lett. q) riguarda *"i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto"*;

l'art. 3, comma 3, lett. b) prevede che l'accesso ai dati contenuti nell' ATCN, è consentito *"ai soggetti privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa"*.

RITENUTO

1. Nel preambolo dello schema viene correttamente inserito il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di dati personali, quale normativa di riferimento cui improntare il trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla normativa istitutiva del Sistema telematico centrale (SISTE).

Incidentalmente si rileva che nelle schede AIR e ATN non è stata effettuata l'analisi dell'impatto del provvedimento sulla tutela dei dati personali e si coglie l'occasione per rammentare come, a partire dal 25 maggio 2018, tale valutazione sarà disciplinata dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) anche con riferimento all'attività normativa (articolo 35, paragrafo 10).

2. In generale si rileva che le articolazioni che compongono il sistema SISTE, individuate all'articolo 2 e disciplinate nei successivi articoli, sono gli strumenti di cui il titolare del trattamento si avvale per operare il trattamento dei dati previsto dalle disposizioni citate e non soggetti autonomi. Si ritiene pertanto necessario adeguare i riferimenti operati nelle singole disposizioni evitando il riferimento a ruoli attivi dei suddetti strumenti. Ciò riguarda ad esempio l'articolo 1, comma 2, lett. a) e 3, comma 1, secondo rigo laddove si indica che l'ATCN è "gestito" dal Centro elaborazione dati (CED) o anche l'articolo 5, che concerne lo sportello del diportista, in particolare il comma 2.

3. Per quanto più in particolare concerne i punti sollevati dal Consiglio di Stato - pur concordando con quanto opinato per le restanti questioni - non si rinvencono evidenti profili di criticità, anche atteso che, in gran parte, le informazioni da inserire nell'Archivio telematico, sono le stesse già trattate dalle diverse articolazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle disposizioni vigenti. Analogamente per quanto riguarda le modalità di accesso da parte dei soggetti pubblici e privati menzionati nell'articolato.

Si evidenzia peraltro che a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame è prevista l'adozione di provvedimenti ministeriali attuativi del Sistema Telematico Centrale della Nautica da diporto. Pertanto, una valutazione completa delle modalità di trattamento dei dati personali, individuate dallo schema di regolamento in esame, potrà essere effettuata solo una volta definite le disposizioni di dettaglio ivi previste.

Tali atti, per gli aspetti che abbiano un impatto sui trattamenti di dati personali degli interessati, debbono essere sottoposti al parere dell'Autorità secondo quanto previsto dall'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali o, se successivi al 28 Maggio 2018, alla consultazione preventiva del Garante sulla base di quanto previsto dall'art. 36, par. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679).

Tra gli atti che, in prima approssimazione, appaiono rientrare tra quelli di cui al precedente paragrafo si segnalano in particolare:

- provvedimento del Ministero per stabilire le modalità del trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati per la gestione dell'Archivio (art. 4, comma 2);
- decreto del Ministero per stabilire le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa (art.7);
- decreto del Ministero per disciplinare le modalità e la tempistica per lo scarto d'archivio e della documentazione informatica, trasmessa all'Ucon in formato elettronico ai sensi del comma 3 (art.8)

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:


esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, da emanarsi in base all'articolo 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con le osservazioni formulate al punto 3

Roma, 26 luglio 2017


IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto", di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Rep. Atti n. 23/00 del 9 marzo 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 9 marzo 2017

VISTO l'articolo 1, comma 217 della legge 24 dicembre 2012, n.228- legge di stabilità 2013, che istituisce, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto – SISTE;

VISTO l'articolo 1, comma 219 della citata legge n. 228/2012, che demanda ad un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n.400/88 la definizione delle modalità di attuazione del Sistema sopra citato, comprensive del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti, dei tempi di attuazione delle nuove procedure e delle modifiche delle relative norme del Codice della nautica da diporto, approvato con decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;

VISTO lo schema di regolamento predisposto per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 219 della legge n.228/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella Seduta del 20 gennaio 2017 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa, al fine di acquisire il parere della Conferenza Unificata, diramato con nota RAR 1697 P-4.23.2.13 del 30 gennaio 2017;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 14 febbraio 2017, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parre favorevole, con la richiesta della Regione Veneto di prevedere la sottoscrizione di singoli accordi con le regioni per la gestione dei registri di proprietà navale;

VISTA la successiva nota del coordinamento tecnico interregionale competente in materia, con la quale è stato trasmesso nuovamente, con alcune riformulazioni, il testo dell'emendamento discusso nel corso dell'incontro tecnico sopra citato, volto a prevedere la possibilità di sottoscrivere specifici accordi tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto e le regioni "per la gestione del Registro Navi Minori e Galleggianti sulle acque interne", ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto, diramata con prot. DAR 3171 P-4.23.2.13 del 21 febbraio 2017;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramata con prot. DAR 4261 P-4.23.2.13 del 9 marzo 2017, con la quale si comunica l'avviso favorevole all'accoglimento della citata richiesta emendativa formulata dalle Regioni, da inserire nell'articolo 13, comma 7 dello schema in esame, con una ulteriore modifica, volta a prevedere un ulteriore comma 8 allo stesso articolo 13, che stabilisce che gli oneri relativi alle attività per la gestione del Registro Navi Minori e Galleggianti sulle acque interne sopra citate, "calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono a carico delle Regioni e sono determinati negli accordi o nelle intese stipulate".

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel manifestare l'apprezzamento per l'accoglimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della richiesta emendativa formulata in sede tecnica sopra citata, hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in esame;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto", di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Il Segretario
Antonio Narddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

BP



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 maggio 2017

NUMERO AFFARE 00733/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”*.

LA SEZIONE

Vista la nota del 18 aprile 2017, prot. n. 15727, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 aprile 2017, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota n. 15727 del 18 aprile 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in oggetto, finalizzato all'introduzione delle norme attuative del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), volte a disciplinare la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri d'iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito al contesto normativo da cui è scaturito lo schema di regolamento in esame, riferisce che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), tramite l'articolo 1, comma 217, ha istituito il citato SISTE nell'ambito dell'attuale Dipartimento per i trasporti, la navigazione, ed i sistemi informativi e statistici del Ministero da ultimo citato, prevedendo, all'articolo 1, comma 219, che l'adozione delle relative norme attuative avvenga con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Riferisce, inoltre, il Ministero proponente che, tenuto conto della struttura del SISTE, che coinvolge non soltanto le competenze specifiche del predetto Dipartimento ma anche quelle del Corpo delle Capitanerie di porto e degli operatori di settore, si è ritenuto di affidare la predisposizione dello schema di regolamento in esame ad un apposito tavolo tecnico - costituito con decreto dirigenziale n. 13 del 15 marzo 2013 - al quale hanno preso parte i rappresentanti del Dipartimento dei trasporti, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Unione nazionale dei cantieri e delle industrie nautiche ed affini (UCINA), dell'Associazione italiana *leasing* (ASSILEA) e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (UNASCA e CONFARCA).

Sempre in relazione all'*iter* che ha preceduto la predisposizione dello schema in esame, il dicastero ha evidenziato che un primo schema di regolamento era stato approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2013 e successivamente trasmesso, per il prescritto parere, al Consiglio

di Stato che, con il parere n. 1101/2014, reso nell'Adunanza del 27 marzo 2014, si era espresso in maniera favorevole a condizione che venissero accolti i rilievi formulati tramite il parere stesso.

Tale schema veniva, quindi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 agosto 2014.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento del citato provvedimento, entrava in vigore il decreto legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, che all'art. 32 ("*Marina resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto*") apportava alcune modifiche ai precitati commi 217 e 219 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012: conseguentemente, il dicastero proponente procedeva al ritiro del provvedimento nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014.

Lo schema di regolamento in esame, dunque, è stato redatto dal tavolo tecnico di cui si è in precedenza detto al fine di adeguare il suo contenuto al nuovo contesto normativo ed alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 1101/2014 e dalle competenti Commissioni Parlamentari.

Quest'ultimo, inoltre, nella sua nuova formulazione, è stato approvato in sede di esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2017 ed ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta dal 9 marzo 2017.

Per ciò che concerne il contenuto dello schema di regolamento l'Amministrazione riferisce che il medesimo si compone di 14 articoli tramite cui si procede ad istituire, nell'ambito del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), l'Archivio telematico centrale della nautica da diporto (ATCN) - depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto, reperiti anche per il tramite del Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) ovvero un organismo unico nazionale, incardinato all'interno della struttura funzionale dell'ATCN, cui sono attribuiti sia compiti inerenti le iscrizioni,

le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale sia compiti funzionali alla regolare operatività dell'ATCN e degli sportelli telematici del diportista (STED), di cui si dirà *infra*.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, l'UCON cura i rapporti con i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN; vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici; abilita i singoli STED e vigila sul loro corretto funzionamento; effettua in via diretta operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN; e compie "ogni altra attività" necessaria alla gestione del SISTE.

Il medesimo regolamento prevede, inoltre, l'istituzione dello sportello telematico del diportista (STED), che costituisce lo strumento operativo attraverso il quale il SISTE erogherà all'utenza, mediante collegamento telematico con il CED, i propri servizi, quali il rilascio della licenza di navigazione, l'aggiornamento della stessa tramite appositi tagliandi, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea nonché il rilascio del duplicato della licenza in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione dell'originale. Gli sportelli - accessibili anche attraverso il Portale del mare (SID) - saranno operativi presso tutte le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici di motorizzazione civile nonché presso alcuni operatori privati (raccomandatori marittimi e studi di consulenza) appositamente abilitati.

L'atto normativo *de quo* procede, altresì, ad introdurre un nuovo sistema d'iscrizione dei mezzi da diporto, incentrato sull'utilizzo di "numeri di iscrizione su base nazionale", costituiti da sequenze alfanumeriche che consentiranno una "più agevole identificazione" delle unità da diporto.

Il decreto in esame, infine, reca alcune norme di chiusura finalizzate a disciplinare la fase transitoria di passaggio verso la completa applicazione della nuova disciplina.

Quanto precede al dichiarato fine di migliorare l'allocazione delle risorse

finanziarie disponibili per il settore in esame e di *“favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione”*, per il tramite di una *“uniformazione delle prassi amministrative in uso”* da ottenersi attraverso *“semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e, al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore”*.

Infine, lo schema di regolamento risulta corredato sia dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) sia dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

2. Lo schema di regolamento è stato predisposto in base alla delega recata dall'art. 1, comma 219 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - così come modificato dall'art. 32, comma 3, lett. b) del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 - che, da una parte, ha disposto che l'atto normativo in esame deve disciplinare *“le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217”* - ovvero il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) - elencando puntualmente le aree tematiche da regolamentare e, dall'altra parte, ha previsto che il regolamento medesimo può apportare le necessarie modifiche alle *“norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative , anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema”*.

Per quanto concerne, quindi, la potestà regolamentale esercitata nella fattispecie la Sezione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l'emanazione del presente regolamento rientra nella competenza del Ministero proponente ai sensi del succitato art. 1, comma 219 della legge n. 228 del 2012.

3. Per quanto concerne l'*iter* seguito dall'Amministrazione nella predisposizione del regolamento la Sezione rileva che il medesimo ha ricevuto - come comunicato dalla stessa Amministrazione - parere favorevole da parte della Conferenza unificata, espresso nella seduta dal 9 marzo 2017.

Tramite tale parere favorevole - depositato in atti - la Conferenza unificata ha evidenziato che il Ministero proponente ha proceduto ad accogliere la proposta emendativa formulata dalla Conferenza stessa, concernente l'art. 13, comma 7 dello schema in esame, "*con una ulteriore modifica, volta a prevedere un ulteriore comma 8 allo stesso articolo 13...*" del regolamento di cui si converte.

Tuttavia, la Sezione deve rilevare che né lo schema di regolamento trasmesso a questa Sezione né la documentazione istruttoria ad esso allegata fanno riferimento ai commi 7 e 8 dell'art. 13 che, nella formulazione trasmessa a questo Consiglio di Stato, consta di soli sei commi: la Sezione, pertanto, ritiene di dover invitare l'Amministrazione proponente a chiarire tale circostanza prima dell'approvazione definitiva del presente schema.

Inoltre - sempre in relazione all'*iter* prodromico alla definitiva approvazione dello schema in esame - la Sezione non può esimersi dal constatare che alcuni articoli dell'atto normativo coinvolgono profili concernenti il trattamento di dati personali da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 1, lett. p) e q) dello schema - nella parte in cui prevedono l'annotazione, nell'ATCN, delle attività commerciali svolte dalle unità da diporto e dei "*dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria*" di tali unità da diporto - ed al comma 3, lett. b) del medesimo articolo, il quale consente l'accesso all'Archivio anche ai soggetti privati nei termini di cui al d. P.R. n. 634 del 1994.

In relazione a quanto precede la Sezione ritiene opportuno invitare l'Amministrazione proponente ad acquisire, prima dell'approvazione definitiva del presente regolamento, il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati

personali (cd. Garante per la *privacy*) di cui all'art. 154, comma 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in quanto competente nella materia *de qua*, atteso che di tale adempimento non vi è traccia nella documentazione istruttoria trasmessa alla Sezione.

Infine, la Sezione osserva che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 l'immissione di dati nell'ATCN, relativi ai controlli di sicurezza effettuati dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, potrà avvenire esclusivamente tramite "*appositi protocolli d'intesa*" tra il Ministero proponente e gli organi di vertice delle succitate forze di polizia.

La documentazione istruttoria in atti non fornisce, tuttavia, elementi in merito all'interlocuzione dell'Amministrazione con le predette forze di polizia: la Sezione, pertanto, qualora quanto precede non abbia avuto luogo, invita l'Amministrazione proponente, in considerazione della delicatezza della materia, a procedere in tal senso prima dell'approvazione definitiva del provvedimento.

4. In relazione alle vicende che hanno preceduto la predisposizione dello schema di regolamento la Sezione rileva, in via preliminare, che - come evidenziato dalla stessa Amministrazione - l'atto normativo *de quo* costituisce una rielaborazione dello schema di regolamento recante "*norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto*" già sottoposto all'esame di questa Sezione, la quale - con il parere n. 1101/2014, reso nell'Adunanza del 27 marzo 2014 - si era espressa favorevolmente al riguardo a condizione che venissero recepite le osservazioni ivi formulate.

Più nel dettaglio, nel citato parere venivano evidenziati quattro ordini di criticità.

In primo luogo, la Sezione aveva rilevato che l'istituzione dell'Ufficio di conservatoria delle unità da diporto (UCON) non risultava esplicitamente prevista dalla delega di cui all'art. 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012. Tuttavia, a fronte delle considerazioni svolte dal Ministero proponente al fine di sottolineare la centralità dell'UCON per il corretto funzionamento del SISTE, la Sezione riteneva che il predetto Ufficio potesse trovare, transitoriamente, adeguata collocazione

all'interno dell'articolazione funzionale dell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto (ATCN), invitando conseguentemente l'Amministrazione a procedere in tale senso.

In proposito la Sezione prende atto del fatto che la problematica testé richiamata ha trovato adeguata soluzione a livello legislativo per il tramite della novella introdotta dall'art. 32, comma 3, lett. a) del d.l. n. 133 del 2014 al comma 217 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, il quale attualmente prevede che il SISTE *"include l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto"* (UCON).

In secondo luogo la Sezione aveva evidenziato la necessità di fare riferimento, nella parte dello schema relativa ai dati tecnici da trasmettere all'ATCN, non soltanto alle *"associazioni nazionali dei costruttori e importatori di unità da diporto"* ma anche alle *"associazioni dei distributori"*, esplicitamente richiamate dalla normativa primaria di cui al comma 220 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

L'Amministrazione, in relazione a tale rilievo, ha proceduto a modificare lo schema in esame rispetto alla precedente stesura, introducendo, all'art. 3, comma 2, lett. b), un esplicito riferimento alle *"associazioni dei ... distributori di unità da diporto più rappresentative sul piano nazionale..."*.

Il terzo ordine di osservazioni formulate dalla Sezione nel concerneva la circostanza che lo schema trasmesso alla Sezione stessa prevedeva una serie di modifiche, integrazioni ed abrogazioni della normativa primaria prevista dal d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), in contrasto con quanto disposto dalla delega di cui al comma 219 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la quale consentiva esclusivamente di apportare delle modifiche alle *"norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c)"* del Codice della nautica da diporto.

Tale problematica, tuttavia, deve allo stato ritenersi superata in considerazione delle modifiche apportate - in ossequio a quanto richiesto dalla Sezione stessa - dall'art. 32, comma 3, lett. b) del d.l. n. 133 del 2014 al comma 219 dell'art. 1 della legge n.

228 del 2012, che dispone che il regolamento in esame può apportare le necessarie modifiche alle *“norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 65”* del Codice della nautica da diporto.

Infine, con un quarto ordine di osservazioni, la Sezione - in relazione alla richiesta di espunzione dall'articolato allora in esame dell'art. 3, comma 1, lett. r) e comma 2, lett. b), formulata dal Ministero dell'interno - rilevava che, al fine di evitare duplicazioni di competenze e, al contempo, di assicurare un'organica articolazione del Sistema telematico centrale, fosse necessario, senza procedere all'espunzione richiesta dal Ministero dell'Interno, precisare, nelle disposizioni relative all'immissione di dati nell'archivio telematico (ATCN), come detta attività dovesse limitarsi esclusivamente ai dati *“correlati alle funzioni attribuite”* agli agenti e agli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, così come previsto dall'art. 8 bis del d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008.

In relazione a tale rilievo l'Amministrazione ha modificato l'art. 3 del regolamento in esame, esplicitando che l'immissione dei dati nell'ATCN non deve riguardare tutti i controlli effettuati dalle forze di polizia sulle imbarcazioni da diporto ma esclusivamente le informazioni relative ai *“controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 8 luglio 2003, n. 172, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia”*, demandati alla *“preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera”*.

Inoltre, l'Amministrazione - proprio al fine di evitare, come evidenziato dalla Sezione, *“duplicazioni di competenze”* tra le varie Forze dell'ordine - ha altresì previsto, per il tramite di una modifica del comma 4 dell'art. 3, la necessità di stipulare appositi protocolli d'intesa tra il Ministero proponente e gli organi di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, per definire *“le specifiche procedure e modalità operative relative all'acquisizione”*, da parte dell'ATCN, delle informazioni concernenti i *“controlli di sicurezza”* effettuati sulle unità da diporto dagli appartenenti alle precitate

autorità di polizia.

Da quanto sin qui esposto deriva, quindi, che le osservazioni ed i rilievi formulati da questa Sezione in relazione alla precedente versione dello schema *de quo* - recati dal citato parere n. 1101/2014 del 27 marzo 2014 - sono stati in parte recepiti dall'Amministrazione per il tramite di specifiche modifiche al regolamento di cui si converte ed in parte superati dalle novelle legislative intervenute, in conformità alle richieste formulate dalla Sezione, nelle more dell'approvazione del regolamento stesso, con la conseguenza che la Sezione medesima, sotto il profilo in esame, non ha osservazioni da formulare al riguardo.

5. Per quanto concerne il merito del provvedimento in esame, la Sezione rileva che - come evidenziato dalla stessa Amministrazione proponente nella documentazione istruttoria trasmessa a questa Sezione - l'intervento normativo in esame risponde all'esigenza di procedere ad un ammodernamento del sistema burocratico relativo alla nautica da diporto, trattandosi di un *“settore economico che, anche in congiuntura con la crisi internazionale, ha fatto registrare sensibili flessioni delle economie legate agli specifici indotti, a favore di aree europee in cui vigono standard regolamentari caratterizzati da sistemi di burocrazia più snella”*.

In questo contesto, quindi, le finalità cui tende il regolamento - volto, come in precedenza evidenziato, ad introdurre *“semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e, al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore”* - non possono che essere valutate positivamente dalla Sezione.

Tuttavia, la Sezione stessa non può esimersi dall'evidenziare come vi siano alcune disposizioni che potrebbero apparire non del tutto conformi al principio di semplificazione.

In particolare, la Sezione rileva che l'art. 8 dello schema subordina il rilascio ai privati, da parte dello STED, delle licenze di navigazione e delle autorizzazioni alla

navigazione temporanea al possesso da parte degli interessati della “*dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)*” rilasciata dalle associazioni di settore “*maggiormente rappresentative sul piano nazionale*”, ponendo a carico degli interessati l’onere di trasmettere all’Amministrazione tale documentazione.

Inoltre, l’art. 12, comma 2, lett. cc) dello schema - nel modificare l’art. 57, comma 3 del d.m. n. 146 del 2008 - prevede che il proprietario delle unità da diporto sia tenuto a presentare presso uno STED, al fine di procedere all’aggiornamento dell’ATCN, “*il certificato di sicurezza annotato*” e “*l’attestazione di idoneità*” e, quindi, documenti già in possesso di altri organismi tecnici abilitati ad attestare la sussistenza dei prescritti requisiti delle imbarcazioni.

Pertanto, tenendo conto delle finalità semplificatorie sottese all’adozione del presente atto normativo, la Sezione invita l’Amministrazione proponente a valutare la possibilità di adottare, prima dell’approvazione definitiva del provvedimento, ulteriori semplificazioni procedurali volte a limitare alcuni oneri a carico dell’utenza che potrebbero apparire non necessari e ciò anche al fine di favorire il raggiungimento del condivisibile obiettivo - evidenziato dalla stessa Amministrazione - del “*rilancio del settore della nautica da diporto*”.

Inoltre, sotto il profilo della qualità della regolamentazione, la Sezione rileva che l’art. 12, comma 1, lett. s) del regolamento - nel modificare l’art. 63 del Codice della nautica da diporto - prevede che i corrispettivi delle prestazioni e dei servizi erogati tramite il SISTE siano individuati “*con decreto delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*”.

In proposito la Sezione rileva che lo stesso articolo 63 del Codice prevede che i diritti ed i compensi dovuti a fronte di prestazioni e servizi relativi alle imbarcazioni da diporto, differenti rispetto a quelli erogati dal SISTE, sono individuati nella loro consistenza dalla “*tabella A contenuta nell’allegato XVI*” al Codice stesso, recante “*diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto*”.

Pertanto, a fini di semplificazione normativa, la Sezione invita l’Amministrazione a

valutare la possibilità di prevedere l'ammontare dei diritti e dei compensi per le prestazioni ed i servizi erogati dal SISTE non tramite un apposito decreto ministeriale ma nell'ambito del Codice stesso, evitando in tal modo che tali corrispettivi siano previsti da una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella codicistica.

Sempre in relazione al merito del provvedimento, la Sezione osserva che nel testo dell'articolato sono richiamati in alcuni articoli sia le Capitanerie di porto sia gli uffici circondariali marittimi e in altre disposizioni solo le Capitanerie di porto, senza che la relazione istruttoria espliciti le ragioni di tali differenziazioni. La Sezione, conseguentemente, invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di uniformare, ove necessario, il riferimento a detti organi al fine di evitare dubbi in proposito.

La Sezione osserva, inoltre, che l'art. 3, relativo all'ATCN, esplicita, al comma 2, le procedure attraverso le quali si procederà al "*popolamento*" e all'aggiornamento dei dati dell'archivio.

In proposito la Sezione rileva che non sono state esplicitate con sufficiente precisione le modalità operative con cui viene aggiornato l'ATCN per ciò che riguarda il noleggio occasionale, atteso che le relative informazioni potrebbero entrare in possesso delle Capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 49 *bis* del d. lgs. n. 171 del 2005, anche in circostanze diverse da quelle indicate nella lett. b del comma 2 del medesimo articolo 3.

In altri termini non risulta del tutto chiaro dalle norme in esame se le Capitanerie di porto debbano inviare all'ATCN i predetti dati anche qualora i medesimi siano stati acquisiti non in sede di prima immatricolazione né di rilascio dei documenti di navigazione: la Sezione, pertanto, invita l'Amministrazione a chiarire prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame la succitata circostanza.

Per quanto concerne l'art. 5, la Sezione rileva che i compiti dello STED ivi indicati non appaiono adeguatamente coordinati con le attribuzioni dell'UCON in materia

d'iscrizione delle unità da diporto nell'ATCN, atteso che sia l'art. 4, comma 1, lett. f) sia l'art. 5, comma 1 richiamano esplicitamente tale compito per entrambi i succitati organi.

La Sezione invita, pertanto, l'Amministrazione a precisare tale questione prima dell'approvazione definitiva del provvedimento al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di competenze che potrebbero comportare appesantimenti burocratici per l'utenza.

Infine, per quanto concerne l'art. 11, la Sezione osserva che nel testo in esame manca l'indicazione dell'organo che assegna in sede d'immatricolazione il numero d'iscrizione a ciascuna unità da diporto: la Sezione, quindi, invita l'Amministrazione a colmare tale lacuna prima dell'approvazione definitiva del provvedimento *de quo*.

6. Ciò posto, la Sezione - fatto salvo quanto esposto ai nn. 3 e 5 - ritiene che le disposizioni *de quibus* risultino idonee a perseguire i condivisibili obiettivi di semplificazione, informatizzazione ed omogeneizzazione delle procedure amministrative a livello nazionale fissati dalla stessa Amministrazione proponente e richiamati nella documentazione istruttoria trasmessa alla Sezione, il cui raggiungimento, tuttavia, potrà essere verificato solo a seguito dell'effettiva applicazione delle norme e degli istituti in esame, che - come evidenziato nell'AIR - dovrà essere adeguatamente monitorata da parte del dicastero proponente, anche per il tramite della VIR, sulla base della soddisfazione degli utenti e dei risultati ricavabili dagli indicatori evidenziati nell'AIR stessa.

La Sezione, pertanto, ritiene che le disposizioni di cui allo schema in esame - dovendosi ritenere adeguate, come testé rilevato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa Amministrazione - non possano ritenersi né illogiche né irragionevoli e rientrano, quindi, nella discrezionalità demandata al Ministero proponente dalla normativa di delega di cui all'art. 1, comma 219 della legge n. 228 del 2012, con la conseguenza che la Sezione stessa non ha ulteriori rilievi da formulare al riguardo.

In ogni caso, proprio in relazione alle finalità che il provvedimento intende perseguire, la Sezione ritiene necessario invitare il Ministero proponente a dare adeguata pubblicità alle norme in esso contenute con le modalità ritenute più opportune e, comunque, quantomeno per il tramite del proprio sito *internet* istituzionale, e ciò anche in considerazione del fatto che l'atto normativo in esame ha potenziali riflessi nei confronti delle imprese e dei singoli utenti del settore nautico.

Infine, tenendo conto del fatto che il presente decreto introduce rilevanti innovazioni nell'ambito delle procedure amministrative relative al settore della nautica da diporto, la Sezione suggerisce all'Amministrazione - prima della definitiva entrata in vigore del presente atto normativo, fissata dall'art. 13 del decreto al "1° ottobre 2017" - di porre in essere un'attività di sperimentazione delle nuove procedure telematiche, al fine di evitare possibili problematiche di carattere tecnico, che potrebbero rallentare l'operatività del sistema con conseguenti riflessi negativi per gli operatori del settore e per gli utenti.

7. Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento in epigrafe meriti parere favorevole, con le osservazioni in precedenza formulate.

La Sezione, infine, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione, sotto il profilo formale, di:

- a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo dello schema di regolamento in esame seguendo l'ordine gerarchico delle fonti e, all'interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
- b) anteporre, nel preambolo dello schema *de quo*, la frase "Visto l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400..." alla frase "Udito il parere del Consiglio di Stato...", trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
- c) aggiungere, all'art. 1, comma 2, un'ulteriore lettera, del seguente tenore: "...s) *SID, il Sistema informativo del demanio marittimo*", atteso che il predetto Sistema

è esplicitamente richiamato dall'art. 5, comma 1 del regolamento *de quo*;

d) sopprimere, all'art. 7, fra le parole "*misure...*" e "*...per la conservazione*", la parola "*di*", per motivi d'ordine redazionale;

e) aggiungere, all'art. 8, comma 1, dopo le parole "*si applica ...*", la seguente frase: "*in quanto compatibile*", al fine di meglio esplicitare il contenuto della medesima disposizione;

f) sopprimere, all'art. 9, comma 2, la parola "*contenute*", per motivi d'ordine redazionale;

g) sopprimere, all'art. 10, comma 3, la frase ricompresa tra le parole "*Per tutta la durata ...*" e "*...sono operativi*", non necessaria ai fini della comprensione della disposizione ivi recata;

h) sostituire, all'art. 12, comma 1, lett. l), n. 1, la frase ricompresa fra le parole "*...generato automaticamente*" e "*...comma 1, lettera m)*", con la frase "*...di cui all'articolo 25, comma 1*", per motivi d'ordine redazionale;

i) invertire, per motivi d'ordine logico, l'art. 13 con l'art. 14, avendo cura di mantenere - anche a seguito dell'introduzione, nell'ambito dell'attuale art. 13, dei commi 7 ed 8, di cui si è detto al n. 3 - l'attuale comma 6 dell'art. 13 come comma conclusivo della medesima disposizione.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

N. 00733/2017 AFFARE

Marial Luisa Salvini